



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO**  
**SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g.980/2024 promossa da

rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso del foro di Roma  
 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in  
 Roma, in Salita di San Nicola da Tolentino, n. 1/b (00187),

RICORRENTE

Contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, 1° comma, c.p.c. dalla funzionaria dott.ssa [REDACTED] dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo, legalmente domiciliata presso il proprio Ufficio in Cuneo, Via Massimo d'Azeglio n. 4,

RESISTENTE

RESISTENTI

Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.

## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

**PREMESSO CHE**

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. [REDACTED] ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro il Ministero dell'istruzione e del merito per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“ACCOGLIERE IL RICORSO E, PER L'EFFETTO

*-ACCERTARE E DICHLARARE il diritto della ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2024/25 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di seconda Fascia – Provincia di Cuneo per la classe di concorso “ADSS”;*

E PER L'EFFETTO

*-CONDANNARE il Ministero dell'Istruzione resistente a riconoscere il diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 88/2024;*

*- CONDANNARE il Ministero dell'Istruzione resistente al risarcimento del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad € 17.905,29, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.*

*Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.”.*

La parte resistente ha invece così concluso:

*“- nel merito, rigettare il ricorso perché infondato;*

*- in subordine, riconoscendo il diritto della ricorrente al risarcimento del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, accogliere i conteggi effettuati da parte convenuta per un importo pari ad € 319,57.*

*Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c.”.*

## **RITENUTO CHE**

### **Le allegazioni difensive delle parti**

La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di essere inserita nella seconda fascia delle GPS – disciplinate dall'O.M. n. 88/2024 e utili ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza per l'a.s. 2024/25 – per la Provincia di Cuneo, per la classe di concorso “ADSS”, alla posizione [REDACTED] punti; che la procedura informatizzata per l'assegnazione delle supplenze affida ad un algoritmo l'individuazione dell'aspirante e la successiva attribuzione della sede; che il menzionato algoritmo è chiamato a valutare due requisiti: a) l'indicazione della sede disponibile all'interno della domanda presentata dall'aspirante docente; b) il punteggio posseduto dall'aspirante docente; che, pur in considerazione della posizione vantata, non otteneva la nomina per il corrente anno scolastico, in quanto con il primo Bollettino delle nomine sono stati nominati dei docenti con punteggio superiore e/o presso sedi di preferenza che la ricorrente non aveva indicato; che, successivamente, veniva emesso un ulteriore bollettino

di nomine il 5.9.2024, nel quale venivano nominati docenti presso sedi di preferenza indicate dalla ricorrente aventi un punteggio inferiore rispetto quello dalla medesima vantato per la classe di concorso ADSS; che ragionevolmente ciò è accaduto in quanto l'algoritmo, dopo il primo turno di nomina, ha ripreso a nominare dalla posizione in graduatoria cui si era arrivati dopo le prime nomine, considerandola come rinunciataria, estromettendola così dalla possibilità di ottenere il conferimento di un incarico di supplenza nei successivi turni di nomina; dunque, gli incarichi di supplenza al secondo turno di nomina sono stati assegnati per scorrimento, anziché considerare l'effettiva posizione in graduatoria di tutti i candidati, consentendo così di nominare anche soggetti con punteggio inferiore; che considera illegittimo il comportamento dell'Amministrazione e il malfunzionamento dell'algoritmo.

La parte resistente ha invece allegato: che la ricorrente non risultava tra i destinatari di individuazione per la classe di concorso ADSS – Sostegno secondo grado - in quanto, nel momento in cui il sistema informatizzato ha gestito la sua posizione [REDACTED] erano presenti disponibilità per le supplenze fino al termine delle attività didattiche all'Istituto Superiore di Mondovì "Cigna-Baruffi-Garelli", all'Istituto Superiore di Bra "Guala" e uno spezzone di 15 ore all'Istituto Superiore di Ceva "Baruffi" (ALL. 1) non indicate dall'aspirante nella domanda delle 150 preferenze; che il sistema, pertanto, ha considerato la docente rinunciataria in quanto non ha espresso nelle sue preferenze le scuole di Ceva, Bra "Guala" e Mondovì; che nelle fasi successive, il sistema non prendeva più in considerazione il nominativo della ricorrente, in quanto era stata considerata rinunciataria nella fase precedente; che le nuove disponibilità dei posti si sono venute a creare successivamente al turno che la comprendeva tra i possibili destinatari di nomina; che l'algoritmo non torna indietro e ricomincia a nominare dalla posizione successiva all'ultimo aspirante nominato nella fase precedente; che l'art. 12, comma 10, dell'O.M. 88/2024, infatti, prevede: "*...Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto*

*all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.*"; che ciascun turno della procedura informatizzata dev'essere giuridicamente inteso come un procedimento di nomina a sé stante, di cui il decreto di pubblicazione degli esiti costituisce il provvedimento conclusivo e non come una singola fase di un unico procedimento di assegnazione degli incarichi di supplenza comprensivo di tutti i turni di nomina; che gli aspiranti non conservano alcuna legittimazione a rivendicare gli incarichi attribuiti nei procedimenti di nomina successivi a quello di partecipazione, in quanto si tratta di procedimenti diversi e distinti rispetto ai quali non si è più portatori di alcun interesse; che tutti i candidati, quando compilano l'istanza di partecipazione, sono perfettamente consapevoli di tale meccanismo e del fatto che, per massimizzare le possibilità di ottenere un incarico, è necessario indicare un'adeguata serie di preferenze, rimanendo inevitabilmente esclusi da tutte le opzioni non espresse; che la ricorrente, per sua precisa scelta e volontà, non ha indicato alcune delle possibili disponibilità; che quanto alla domanda di risarcimento, in considerazione della legittimità dell'operato dell'Amministrazione, essa risulta chiaramente infondata; che la ricorrente è assunta, e sta prestando tuttora servizio con un contratto a tempo indeterminato come assistente

amministrativa con la posizione stipendiale relativa all'anzianità di anni 15 e retribuzione annua lorda di € 21.460,53.

### La questione giuridica controversa

Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento e la conseguente richiesta di condanna del Ministero dell'istruzione e del merito al risarcimento del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza per l'a.s. 2024/25, per effetto dell'utile collocamento nelle graduatorie per le supplenze (GPS) di seconda fascia per la provincia di cuneo, per la classe di concorso "ADSS".

E' opportuno sul punto rilevare che l'utilizzo nell'azione amministrativa di un sistema basato sull'algoritmo non è di per sé illegittimo purché siano assicurati: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo; c) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati.

Ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. si richiama la sentenza del Tribunale di Torino n. 743 pronunciata in data 12 maggio 2023 che questo giudice condivide.

*"Il ricorso deve essere accolto, in quanto l'interpretazione data dal Ministero all'ordinanza che regola l'attribuzione dei posti non è conforme con i canoni di ragionevolezza e di rispetto del principio meritocratico.*

*Secondo il Ministero, il combinato disposto dei commi dell'articolo 12 dell'ordinanza ministeriale renderebbe la scelta molto simile ad un contratto aleatorio: i candidati, laddove non scelgano tutte le sedi disponibili, saranno assegnatari di un posto di lavoro solo qualora, per ventura, si renda disponibile una delle sedi prescelte; viceversa, se nel turno di nomina in cui viene preso in considerazione il proprio posto in graduatoria non vi sia una sede per cui è stata espressa la preferenza, non solo si viene esclusi da quel turno (il che appare ragionevole) ma non si viene più chiamati, neppure in seguito. Di conseguenza, l'unico modo per essere sicuri di poter avere un posto è quello di scegliere tutte le sedi disponibili all'interno della provincia; il che, com'è evidente, equivale a non esprimere alcuna preferenza.*

*Questo sistema, paradossalmente, penalizza proprio i soggetti con un punteggio più elevato i quali, confidando che l'alta posizione in graduatoria consenta loro una possibilità di scelta, potrebbero essere indotti ad individuare un numero più contenuto di sedi desiderate; ma, qualora tali sedi non fossero disponibili nel momento in cui spetta a loro essere chiamati, verrebbero esclusi dall'intera procedura. Per chiarire l'esito paradossale dell'interpretazione propugnata da parte convenuta dell'ordinanza ministeriale, si immagini un soggetto collocato al primo posto in graduatoria il quale, per scelte personali assolutamente insindacabili, indichi come preferenza solo le sedi più vicine alla propria abitazione. Ebbene, costui, nonostante sia il più alto in graduatoria, qualora nessuna di queste fosse disponibile al momento del primo turno di nomina, verrebbe escluso dalla possibilità di ottenere supplenze per l'intero anno scolastico.*

*Tale interpretazione dell'articolo 12 citato non è peraltro l'unica possibile.*

*In primo luogo, è errato affermare che il ricorrente possa essere ritenuto rinunciatario poiché non ha espresso la preferenza con riferimento a tutte le sedi disponibili. Tale interpretazione, sostenuta dal Ministero, è in chiaro contrasto con la lettera della norma citata ove si afferma che "(...) Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/ classi di concorso / tipologie*

*di posto. qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento" (art. 12, comma 4).*

*Il significato della disposizione è chiarissimo: il candidato non potrà avanzare pretese nei confronti delle sedi e delle classi di concorso che non ha scelto, in quanto sarà considerato rinunciatario con riferimento a queste; l'interpretazione del Ministero, invece, porterebbe a concludere che l'aspirante diviene rinunciatario anche con riferimento alle sedi che ha scelto. (...)*

*Il Ministero sostiene che la propria interpretazione trovi appiglio nell'ultimo periodo del comma 4 citato, che afferma "Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento", nonché nel comma 10, che statuisce che le operazioni di conferimento di supplenza non sono soggette a rifacimento e che le "disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura".*

*Occorre leggere congiuntamente le previsioni dell'ordinanza.*

*L'ultimo periodo del comma 4 si riferisce, per evidente connessione logico-giuridica, alle ipotesi in cui l'aspirante sia considerato rinunciatario; come argomentato in precedenza, questi può essere considerato tale solo con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso la propria preferenza e non per le altre: di conseguenza, si comprende come la mancata assegnazione dell'incarico possa riguardare ed essere giustificata solo con riferimento al turno di nomina.*

*Per quanto riguarda il comma 10, che le operazioni di conferimento di supplenza non siano "soggette a rifacimento" non implica alcunché per quanto riguarda il caso di specie: il \* non ha chiesto il rinnovo delle nomine stabilite con il decreto del 30 agosto 2022, ma ha domandato di accertare il proprio diritto di essere compreso nelle nomine previste nel decreto successivo. Neppure è preclusivo del diritto del ricorrente il secondo periodo, in quanto per le ragioni più volte espresse questi non può essere ritenuto rinunciatario dell'incarico. Rimane da esaminare il contenuto del terzo periodo, secondo il quale "Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura": occorre quindi definire che cosa si intenda con tale dizione. L'espressione "trattato dalla procedura" non è chiarificatrice, potendo essere interpretata in due modi diversi: si può intendere come l'ultimo soggetto astrattamente destinatario di una proposta di assunzione (ossia dell'aspirante collocato al posto 1090 nella classe di concorso A028), oppure come il candidato collocato più in basso in graduatoria oggetto di effettiva proposta contrattuale.*

*L'interpretazione fornita dal Ministero è oggettivamente la più lineare, laddove considera quale "ultimo dei candidati trattato dalla procedura" l'ultimo dei posti presi astrattamente in considerazione dai vari decreti; nel caso di specie, poiché con il decreto del 30 agosto 2022 erano state effettuate nomine sino al posto 1090 della graduatoria, ed il ricorrente era collocato al posto 1048, le successive disponibilità avrebbero dovuto riguardare i candidati a partire dalla posizione 1091 e successive, escludendo così il \*.*

*Tale interpretazione però contrasta con il criterio meritocratico e con il principio di buona fede e correttezza.*

*Se si esamina il bollettino allegato al decreto del 30 agosto 2022 (documento 8 di parte ricorrente), si può constatare che non si rinviene il nominativo del ricorrente; di conseguenza, non si può affermare che questi sia l'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, in quanto non è stato affatto preso in considerazione nella procedura di nomina.*

*Questa interpretazione, ossia di considerare quale candidato "trattato dalla procedura" quello effettivamente preso in considerazione dai provvedimenti di nomina, appare essere più consona alla tutela, congiunta, degli interessi del Ministero (di avere alle proprie dipendenze i soggetti più competenti) e degli aspiranti collocati in posizione migliore in graduatoria.*

*Infatti, solo coloro che sono stati individuati dal Ministero come destinatari di provvedimento di nomina sono stati effettivamente trattati dalla procedura mirata a tal fine e solo costoro hanno avuto la possibilità di accettare o di rinunciare alla proposta contrattuale da parte del Ministero convenuto. Al contrario, gli aspiranti come il ricorrente che non sono mai stati effettivamente chiamati per l'attribuzione di alcuna cattedra non possono essere considerati rinunciatari se non, per effetto della previsione del più volte citato comma 4, alle sedi che non hanno indicato tra le loro preferenze.*

*Non è neppure rinvenibile alcuna distorsione della parità di trattamento fra aspiranti come ventilato dal Ministero, poiché per i candidati, come il ricorrente, non vi sarebbe una "seconda partecipazione" alla procedura di nomina in quanto si è appena visto che non vi è stata alcuna chiamata nei suoi confronti. Neppure è vero che "le convocazioni dovrebbero essere costantemente soggetto a rifacimento ogni qualvolta sorgano delle disponibilità sopravvenute" come lamenta parte convenuta a pagina 10 della memoria; semplicemente, lo scorrimento dei soggetti da chiamare dovrebbe tener conto non della astratta possibilità di essere destinatari di nomine sulla base del punteggio in graduatoria, ma del fatto che il candidato ha ricevuto una concreta proposta contrattuale."*

In parole semplici risulta del tutto irragionevole costruire un sistema che obbliga il candidato ad inserire delle preferenze in un momento in cui non sono ancora noti i posti disponibili per poi considerare rinunciatari quanti non abbiano indicato tra le proprie scelte una sede poi rivelatasi disponibile.

È evidente che, nel caso di specie, l'Amministrazione ha posto a carico della ricorrente una serie di disfunzioni del sistema informatico, considerato oltretutto che è mancata nella fattispecie una vera e propria attività amministrativa, essendosi demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell'intera procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili.

E' perciò doveroso osservare che nella vicenda oggetto del presente giudizio la posizione della docente doveva essere oggetto di valutazione da parte di un funzionario preposto a verificare circa la correttezza dei dati elaborati dall'algoritmo che non ha tenuto conto né della posizione e del punteggio vantati all'interno delle GPS di appartenenza, né che alla stessa sarebbe legittimamente spettata la nomina ai fini del conferimento di un incarico di supplenza per il corrente a.s. 2024/25.

Ne deriva quindi che se l'Amministrazione avesse correttamente operato, il diritto della ricorrente a conseguire la supplenza annuale non sarebbe stato leso, tenuto conto che l'incarico di supplenza è stato conferito in favore di docenti non aventi titolo, tenuto conto del punteggio inferiore dai medesimi posseduto all'interno delle GPS di appartenenza della ricorrente.

Occorre inoltre rilevare che alla parte ricorrente deve essere riconosciuto il punteggio che sarebbe spettato a seguito dell'incarico di supplenza annuale spettante, così come disposto dall' Ordinanza Ministeriale n. 60/20, secondo il seguente schema: da 16 a 45 giorni vengono attribuiti 2 punti; da 46 a 75 giorni 4 punti; da 76 a 105 giorni 6 punti; da 106 a 135 giorni 8 punti; da 136 a 165 giorni 10 punti; da 166 giorni in avanti 12 punti.

Come correttamente allegato dalla parte ricorrente, infatti, il punteggio va calcolato per anno scolastico; pertanto, alla parte ricorrente devono essere riconosciuti 12 punti per il servizio spettante nel corrente a.s. 2024/25, per il quale sarebbe stata sicuramente nominata se l'Amministrazione gli avesse effettivamente riconosciuto l'incarico di supplenza cui aveva pieno diritto.

La stessa ha, pertanto, il pieno diritto a vedersi attribuito l'incarico annuale con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'assunzione al momento in cui questa avrebbe avuto luogo.

In ogni caso, la ricorrente avrà diritto a vedersi riconosciute tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dal momento in cui l'assunzione avrebbe avuto luogo.

Stante il fatto che l'accettazione dell'incarico annuale avrebbe comportato l'applicazione della disciplina prevista dal relativo CCNL di riferimento, è proprio utilizzando le tabelle allo stesso allegate che andranno calcolate le retribuzioni spettanti, sulla base dell'importo annuo lordo pari ad € 21.850,52.

La ricorrente ha dunque diritto ad ottenere, a titolo di risarcimento, tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto con durata annuale, calcolate per i seguenti periodi: dal 05/09/2024 al 30/06/2025= 295 giorni lavorativi;  $21.850,52/365 \times 295 = € 17.905,29$ , come risulta dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte ricorrente, cui questo Giudice intende aderire in quanto redatti in conformità rispetto ai criteri di logicità, di coerenza, di ragionevolezza e rispettosi del principio di non contraddizione.

Stante l'illegittimità del comportamento datoriale, poiché la ricorrente è stata impedita a rendere la prestazione lavorativa offerta, è dovuto il risarcimento in misura pari alle retribuzioni non erogate.

### **Conclusioni**

In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente accertamento del diritto della ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2024/25 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di seconda Fascia – Provincia di Cuneo per la classe di concorso "ADSS", con conseguente condanna del Ministero dell'istruzione e del merito a riconoscere il diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 88/2024, nonché condanna del Ministero dell'Istruzione resistente al risarcimento del

danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad € 17.905,29.

Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutate nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata; dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.

### **Le spese di lite**

Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della causa, nonché del suo valore indeterminabile a bassa complessità, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi processuali: studio; introduttiva; decisionale.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:

- 1) accoglie il ricorso e per l'effetto: accerta e dichiara il diritto della ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2024/25 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di seconda Fascia – Provincia di Cuneo per la classe di concorso "ADSS"; condanna il Ministero dell'istruzione e del merito a riconoscere il diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 88/2024; condanna il Ministero dell'Istruzione resistente al risarcimento del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad € 17.905,29; con rivalutazione monetaria e interessi legali come indicato in motivazione;
- 2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 3.689 per onorari e compensi; oltre il 15% della somma che precede per spese generali; oltre al rimborso del contributo unificato, se e in quanto dovuto; con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.

IVA e Cassa come per legge.

Cuneo, 18.3.2025

Il Giudice  
dott. Michele Basta